



Il contrassegno invalidi: specifiche del Ministero

Data 18 dicembre 2016
Categoria medicina_legale

Il Ministero dei Trasporti specifica in una circolare i criteri per la concessione del contrassegno invalidi, che non può essere limitato solo ai portatori di patologie a carico degli arti inferiori. (Pareren. 157/2016)

Il secondo comma dell'art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice Stradale stabilisce che il comune rilascia apposita autorizzazione per la circolazione dei veicoli alle "persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta".

Spesso tale dizione è stata interpretata in modo assai restrittivo, limitando la concessione a coloro che fossero portatori di gravi patologie agli arti inferiori o che non potessero comunque deambulare.

Il Ministero specifica meglio una interpretazione più estensiva: il contrassegno invalidi per l'automobile può essere rilasciato a tutti i cittadini invalidi agli arti superiori, ai disabili psichici e più in generale a tutti coloro affetti da una patologia che preclude loro una autonoma e completa mobilità.

Resta alle ASL nell'ambito della loro discrezionalità, verificare la sussistenza di tali condizioni.

La Circolare potrebbe ampliare notevolmente la platea dei richiedenti, dato che il contrassegno invalidi è molto ambito in quanto comporta molti benefici (ma talvolta, anche molti degli abusi): parcheggio nelle aree riservate, ingresso nelle Zone a Traffico Limitato, ecc.

Il contrassegno di invalidità è strettamente personale ed è valido in tutti i paesi dell'Unione Europea.

Daniele Zamperini